



Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI

Dirigente: Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 28/01/2020

Fascicolo: N.139/2019

Classifica: 6.5

N.° proposta: 186

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 168/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN PIETRO IN VINCOLI (RA)- CIG: 8148326355 ; CUP: C67B17000440004..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2018/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Preso atto che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 732 del 24.12.2019 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto per complessivi €. 550.000,00, di cui €. 487.348,60= in appalto, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:
 - importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad €. 463.717,01=;
 - oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) pari a €. 19.131,59 =;
 - lavori in economia (non soggetto a ribasso d'asta) pari a €. 4.500,00=.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera stimato nella misura del 24,737% dell'importo totale dei lavori in appalto, pari ad € 120.554,22 (Si rinvia a quanto previsto all'art 2 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dell'elaborato progettuale n. 6 "Stima incidenza manodopera";

- con la predetta deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto, si è dato atto che l'intervento trovava copertura finanziaria nel Piano degli investimenti anno 2019 n. prog. 129.0 (Imp. 8356/19)

- il Comune di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante apposito sistema informatico denominato "piattaforma telematica" accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati così come approvati con la predetta deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la deliberazione sopra citata;

Atteso che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, primo periodo del Codice, nella procedura aperta di cui all'art. 60;
- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016 ed il RUP ha individuato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis–del Codice così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. *Sblocca cantieri*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal 19 aprile 2019, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- di stabilire che il **contratto sarà stipulato a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice

Ritenuto altresì di prevedere:

- ai sensi dell'art 133 comma 8 del Dlgs 50/2016, disposizione applicabile anche ai settori ordinari in virtù dell'art 1 comma 3 del DL 32/2019 così come convertito dalla legge 14/6/2019 n. 55, la cosiddetta *inversione procedimentale* In particolare si procederà all'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Nei confronti dell'operatore economico che risulterà primo in graduatoria, in applicazione dell'art 97 comma 2 del Codice, sarà aperta la busta contenente la documentazione amministrativa. In ogni caso nei confronti dell'aggiudicatario si procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla gara al fine di garantire che l'appalto non sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dal disciplinare di gara;

- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'**esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del Dlgs 50/2016;

- che l'esclusione automatica, non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 (=dieci);

- ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis, e 2-ter dell'art. 97 del Codice non sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice;

-in caso di offerte ammesse inferiori a 10 ma pari o superiori a 5, si effettuerà comunque il calcolo di cui all'art. 97, commi 2-bis e 2ter per determinare la soglia di anomalia e per stabilire se nei confronti del primo in graduatoria (offerta con il maggior ribasso), vi sia o meno l'obbligo di attivazione del sub procedimento di verifica di congruità,

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ing. Claudio Bondi, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica - U.O. Edifici Non Vincolati E Impianti Tecnologici dell'Area Infrastrutture Civili, sulla base della documentazione presentata mediante il referto di avvio gara di cui sopra, propone di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta;

Ritenuto di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta ai sensi dell'art 36, comma 2, primo periodo del Dlgs 50/2016, scegliendo come criterio quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

Ritenuto che il ricorso all'affidamento mediante procedura aperta risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;

Preso atto altresì che il Responsabile unico del Procedimento, ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e alla normativa vigente ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice, in data 26.11.2019 (P.G. Comune di Ravenna n. 225917 del 26.11.2019).

Rilevato, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non si è provveduto alla suddivisione in ulteriori lotti poichè il presente appalto costituisce già un lotto funzionale non ulteriormente suddivisibile;

Per quanto riguarda il subappalto:

- richiamata la sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che ha stabilito la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto del 30 per cento di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

- visto il Comunicato Presidente A.N.AC. 23/10/2019 nel quale si afferma che nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l'attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnala, fra le altre cose che il paragrafo 9 "Subappalto", (pag. 22), non è conforme all'art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ritenendo quindi valido il suddetto limite del 40 per cento;

- visto l'Atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019 dell'ANAC nel quale si evidenzia come la Corte di Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto e che, in ogni caso viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di fatto, la commessa possa venire svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario;

- Inoltre nel suddetto Atto di segnalazione n. 8/2019 si sostiene che: << Sul punto, è di tutta evidenza che il subappalto dell'intera prestazione o quasi, specie se necessario al fine di ottenere la qualificazione in gara (c.d. "subappalto necessario"), snaturerebbe il senso dell'affidamento al contraente principale, dovendosi in tal caso favorire - a fronte di un massiccio coinvolgimento di soggetti terzi - la partecipazione diretta alla gara da parte di tali soggetti, con assunzione della responsabilità solidale verso la stazione appaltante, analogamente a quanto avviene in altri istituti (ad esempio, nei raggruppamenti temporanei di impresa e nei consorzi ordinari, cfr. art. 48, comma 5, del Codice), atteso che il subappaltatore non ha alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 8 dell'art. 105, infatti, "Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante".

- osservato che l'art. 71 della Direttiva, così come il previgente art. 25 della direttiva 2004/18/CE, prevede che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta "le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi", nonché i subappaltatori proposti;

- Anche la Direttiva parla, dunque, di "parti" dell'appalto da subappaltare a terzi, lasciando quindi intravedere che la regola generale cui attenersi è quella del subappalto di una porzione e non dell'intera commessa.>>

- Valutato, inoltre, che la potenziale presenza nella fase esecutiva, per un appalto di lavori come quello in oggetto, di molteplici addetti appartenenti a svariati subappaltatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro e che, conseguentemente anche ragioni di sicurezza inducono a ritenere opportuno porre una limitazione al subappalto;

- Nelle more di un intervento legislativo che adegui l'ordinamento interno alla sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), relativamente al presente appalto **si ritiene di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto** previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Preso atto che trattandosi di appalto di lavori il cui valore stimato risulta inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 e che la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura ordinaria "aperta", trova applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile;

Preso atto che trattandosi di appalto di lavori il cui valore stimato risulta inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 e che la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura ordinaria "aperta", trova applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);

Visto il predetto Referto di avvio gara avente PG. n. 227478 del 27.11.2019 e la documentazione allegata agli atti della pratica;

Visti l'unito bando di gara, disciplinare di gara ed i relativi modelli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice.

Rilevato che l'unito Disciplinare di gara, così come specificato nel paragrafo 14 "Soccorso istruttorio", recepisce la disciplina del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83 comma 9 del D. lgs 50/2016;

Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall' ANAC ai sensi dell'art. 71 del Dlgs. 50/2016 e che in ogni caso la procedura avviata con il presente atto è da ricondursi all'art. 60 (procedura aperta) e non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato nel bando e nel disciplinare di gara che con il presente atto si approvano (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);
- il disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, della "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", allegata al Capitolato sotto la lettera B, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, le disposizioni di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto "Approvazione modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine ai documenti con firma digitale";

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato da ultimo a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Sblocca cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal 19 aprile 2019;

Visto il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che "*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*" e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata;

DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente la PROCEDURA TELEMATICA APERTA per l'affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SAN PIETRO IN VINCOLI (RA) come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati;

2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la **procedura aperta** e come criterio per la scelta della miglior offerta quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, **mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara**.

3. Di approvare lo schema del bando-disciplinare di gara con i relativi allegati **Mod.1** (domanda/istanza di partecipazione), **Mod. 1bis** (per RTI costituendi), **Mod. 1 ter** (per avvalimento), **Mod. 2** (DGUE), **Mod. 3** (elenco soggetti art 80 comma 3 del codice), **Mod. 4** (ulteriori dichiarazioni art 80), **Mod. 4bis** (dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 comma 3), **Mod 5** (presentazione del concorrente da inserire nella busta contenente l'offerta economica), il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di stabilire che il **contratto sarà stipulato a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice

5. Di dare atto che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica in **forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

6. Di dare atto che il **responsabile unico del procedimento è l'ing. Luca Leonelli;**

7. Di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura nel Piano degli investimenti anno anno 2019 n. prog. 129.0 (Imp. 8356/19)

8. Il numero di CIG è il seguente: 8148326355.

DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)